

“La Gestione del rischio di credito commerciale” - Verona, 27 maggio 2013 -

Sezioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Triveneto



Carissimi Soci,
siamo lieti di annunciare che lunedì 27 maggio p.v., presso DB Hotel Verona Airport And Congress di Caselle di Sommacampagna (VR), si terrà l'incontro congiunto delle sezioni Triveneto, Emilia Romagna, Marche e Lombardia, dedicato al tema della “Gestione del credito commerciale”. L'evento è stato organizzato in collaborazione con Cerved Group, leader di settore nella gestione del credito, che presenterà i propri servizi nonché le condizioni di particolare favore che ha riservato a tutte le aziende associate ANGAISA. In particolare si affronteranno le seguenti tematiche:

- a quali clienti concedere credito;

- come recuperare l'insoluto;
- in che modo negoziare al meglio con i propri fornitori per abbattere i costi;
- come fare per trovare nuovi clienti che garantiscano fatturati e incassi;
- come lavorare con le P.A.;
- come conoscere le reali tempistiche di pagamento dei propri clienti con gli altri fornitori.

La giornata sarà caratterizzata dall'intervento di Enrico Geretto, *Prof. di economia degli intermediari finanziari*, dedicato a “Il rischio di credito commerciale ai tempi del credit crunch”. Il Prof. Geretto si soffermerà, in particolare, sulle possibili strategie per ridurre la perdita su crediti e per riposizionare le vendite sul mercato, evi-

denziando inoltre come partire dal check up della propria impresa per orientare correttamente le decisioni e innalzare liquidità e redditività aziendale.

I Soci delle Sezioni sopra indicate, che fossero interessati a partecipare a questo nuovo “mini-evento” promosso da ANGAISA, possono richiedere all'Ufficio Soci il programma dei lavori con il relativo modulo di iscrizione (mascellaro@angaisa.it).

Il Segretario Generale
dott. Corrado Oppizzi

MERCATO

Osservatorio Vendite Mensili ANGAISA. Elaborazioni di marzo 2013.

I dati relativi all'Osservatorio Vendite Mensili relativi al mese di marzo 2013 evidenziano un consistente calo del fatturato, relativo al campione censito, pari al -17,38% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

A tale proposito precisiamo che il fatturato censito in migliaia di euro, nel mese di marzo, è pari al 33,31% del totale del fatturato dei soci ANGAISA 2011 e pari all'11,82% del fatturato stimato 2012 per l'intera distribuzione idrotermosanitaria (fonte CRESME). Il trend degli ultimi dodici mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (fatturato aprile 2012/marzo 2013 rispetto ad aprile 2011/marzo 2012) ha evidenziato un calo del -6,17%.

Indicatore dei consumi di Confcommercio. Marzo 2013.

L'indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) registra a marzo 2013 una diminuzione del -3,4% in termini tendenziali e una riduzione dello -0,1%

rispetto a febbraio. Nel primo trimestre, l'ICC segnala, rispetto al primo trimestre del 2012, una flessione del -4,2. La compressione dei livelli di spesa segue quella del reddito e dell'occupazione. In questo contesto, il clima di fiducia delle imprese e delle famiglie, resta, anche ad aprile, sui minimi raggiunti nei mesi precedenti. A marzo 2013 il mercato del lavoro ha registrato un nuovo peggioramento in termini congiunturali. Rispetto a febbraio gli occupati sono diminuiti di 51 mila unità. Con questo dato il numero di occupati è tornato ai livelli di settembre 2005. La dinamica tendenziale dell'ICC di marzo riflette una diminuzione del -2,2% della domanda relativa ai servizi e del -3,9% della spesa per i beni. Va segnalato come i consumi abbiano raggiunto il livello più basso da quando viene calcolato l'indicatore.

Nel mese di marzo, a fronte di una diminuzione della domanda per servizi (-0,7%) i beni hanno mostrato un modesto aumento (+0,2%). A livello di singole macro-funzioni di spesa, i dati indicano dinamiche abbastanza articolate. Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo, per il mese di maggio si stima una variazione congiunturale dell'indice dei prezzi al consumo dello

0,1%, con un tasso di crescita tendenziale pari all'1,3%, in contenuto aumento rispetto all'1,2% del mese precedente.

E' presumibile che con aprile si sia chiusa la fase di rapido rientro dell'inflazione, in atto dall'ultimo trimestre del 2012, che dovrebbe rimanere attestata, almeno fino all'estate, su valori inferiori all'1,5%.

Detrazione fiscale 55%.

Calo degli interventi per il risparmio energetico.
Calano bruscamente gli interventi per il risparmio energetico incentivati con la detrazione del 55 per cento. Da quando la detrazione del 36% per interventi di recupero edilizio è stata elevata al 50%, il bonus fiscale per chi investe nella riqualificazione energetica dei vecchi edifici ha perso gran parte del suo appeal.

Nel 2011 le domande di accesso al 55% erano 396 mila; l'anno scorso dovrebbero essersi fermate a quota 220 mila, con una flessione del 44 %. Le prime stime provengono dal rapporto ONRE 2013 (Osservatorio nazionale sui regolamenti edilizi) realizzato da Legambiente e dal CRESME. L'istituto di ricerca specializzato nell'edilizia ha calcolato anche il costo fiscale di entrambe le misure: 25,7 miliardi di euro di detrazione nei 15 anni di vita del



Con il patrocinio di



36-50%; 11 miliardi per il 55% in sei anni. Per quest'ultima misura, poi, sono stati 3,4 i miliardi spesi per isolare le abitazioni nel 2012, uno in meno rispetto al 2011. Una cifra ben lontana dai 6,5 miliardi l'anno che secondo il Rapporto servirebbero a centrare l'obiettivo di riduzione dei consumi energetici indicato dal cosiddetto pacchetto 20-20-20: riduzione del 13% delle emissioni per il settore dell'edilizia residenziale entro il 2020, appunto, con una spesa complessiva di 58,9 miliardi per arrivare a risparmiare 2,8 miliardi di Mtep (milioni di tonnellate di petrolio equivalente).

Da quando il decreto sviluppo (DI 83/2012) ha innalzato dal 36 al 50% lo sconto fiscale per la ristrutturazione, la detrazione del 55% è risultata meno competitiva, se non altro perché a fronte di quel 5% in più di rimborso richiede un percorso più complicato. Se infatti per la riqualificazione tradizionale è necessario solo il pagamento con bonifico tracciabile, per il 55% serve ancora l'invio della pratica all'Enea, accompagnata da alcuni documenti (dalle schede prestazionali del produttore per gli infissi fino alla certificazione energetica per gli interventi più importanti di isolamento termico). Ma a spiegare il tonfo non bastano i sei mesi di concorrenza-convivenza tra le due detrazioni. Dai conteggi del CRESME, infatti, risulta anche una bella fetta di interventi scomparsi, che non sono cioè stati fagocitati dal 36-50 per cento. Alle 196 mila domande per il 55% perse dal 2011 al 2012, non corrisponde un aumento neanche lontanamente equivalente del bonus tradizionale, che sono salite solo di 30 mila unità (erano 490 mila nel 2011, sono 520 mila nel 2012). All'appello mancano oltre 166 mila interventi. Secondo Lorenzo Bellicini, direttore del CRESME è l'effetto della crisi ed è la dimostrazione che persino gli incentivi alla riqualificazione non riescono più a tenere vivo il mercato. Inoltre, così come è strutturata, la detrazione del 55% oltre che essere di difficile attuazione è anche, sostanzialmente poco efficace.

Fonte "Il Sole 24 Ore".

ATTIVITA' ASSOCIATIVA

Ammissione nuovi soci.

Il 17 aprile scorso, il Comitato Esecutivo ha approvato l'ammissione ad ANGAISA di un nuovo Socio Ordinario (Idromarket Srl) e di un nuovo Socio Sostenitore Gruppo (Distribuzione Attiva Scarl).

IDROMARKET Srl di Mirandola (MO).



IDROMARKET è una piccola realtà della distribuzione idrotermosanitaria che opera nella bassa modenese, ed è presente a Mirandola sin dal 1994. La sala mostra dell'azienda è di circa 200 mq ed espone articoli, tra cui ceramiche e piastrelle, di qualità medio alta; collabora inoltre con una ditta dell'illuminotecnica. L'azienda ha circa 5000 referenze stoccate, con alcuni fra i migliori marchi del mercato.

DISTRIBUZIONE ATTIVA Scarl di Monza (MB).



D-A Distribuzione Attiva, una novità del panorama gruppi del settore ITS, è un gruppo di vendita che unisce distributori del settore che intendono affrontare il mondo nel quale hanno operato fino ad oggi prendendo atto che il mondo è mutato e non tornerà più quello di prima. Perché il termine gruppo di vendita non risulti una semplice definizione diversa dal solito, evocata da tempo e da tanti, l'elemento distintivo sarà quello di voler definire il mercato di riferimento, gli attori intesi come clienti e come fornitori, e le regole per impostare programmi di sviluppo che siano in grado di includere, ove possibile, le necessità di tutti, sviluppando tutti quei servizi necessari e possibili con l'utilizzo delle tecnologie adeguate. I "distributori attivi" si propongono di estremizzare le sinergie possibili al fine di esaltare il livello di servizio alla clientela ottenendo al contempo tutte le economie necessarie alla razionalizzazione e sostenibilità dei costi di struttura, di magazzino e generali. I fornitori, solo partner con prodotti di qualità, con i quali definire programmi comuni per il raggiungimento di obiettivi di sell out "sensati e attuabili". I clienti, siano essi professionisti o privati, ai quali offrire servizi all'interno dei quali inserire i prodotti; in altre parole un rapporto equilibrato per bilanciare domanda e offerta e ottenere un rapporto continuativo di qualità attraverso consulenza, formazione, assistenza pre e post vendita e tutti i servizi necessari a rendere virtuoso questo processo. Fanno attualmente parte di Distribuzione Attiva le aziende distributrici COMAS S.r.l. di Erba (CO); COMFORT FORNITURE S.r.l. di Cesano Maderno (MB); COMSA S.r.l. di Verano Brianza (MB); FAIS S.p.A. di Pavia (PV); LA THERMIDOR S.r.l. di Paderno Dugnano (MI); MA&MA CROVATO di Redecesio di Segrate (MI); MIAR S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI); SCIRI S.r.l. di Lecco (LC); TERMOFORNITURE FG S.r.l. di Bovisio Masciago (MB).

NORMATIVE

Ambiente

Sacchetti in plastica. Caratteristiche tecniche. Pubblicazione del decreto in G.U.

Si ritiene utile informare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27-3-13 è stato pubblicato il Decreto del 18 marzo u.s. con cui il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico hanno individuato le caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci in attuazione dell'art. 2 comma 2 DL n. 2/2012 e ss. modificazioni (Misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale). Il DI n.2/2002, pienamente in vigore, aveva consentito la vendita di sacchetti monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 (escludendo, quindi, i sacchi in polietilene additivato), oppure di

quelli riutilizzabili purché di adeguato spessore e contenenti una quota di plastica riciclata. All'articolo 2, comma 2, veniva anche demandato ad un decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, il compito di individuare "eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchi di asporto merci, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori". Regolamento che è proprio il decreto oggetto della presente comunicazione. L'entrata in vigore delle sanzioni ai contravventori, inizialmente fissata al 1 gennaio 2014, era stata sospesa dal Decreto Sviluppo emanato dal Governo Monti, convertito in legge (disegno di legge S. 3533) nel dicembre dello scorso anno. Il comma 30 della legge recitava, infatti: "All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: "A decorrere dal 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2". In altre parole, la legge che mette al bando gli shopper in plastica non biodegradabile e compostabile e quelli riutilizzabili è pienamente in vigore e le sanzioni - essendo stato emanato il decreto interministeriale - potrebbero scattare tra 60 giorni, anche se il decreto stesso, come si legge all'articolo 6, vincola la sua efficacia (entrata in vigore) alla conclusione, con esito favorevole, della procedura di comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Confusione generata dal fatto che il DI 02/2012 fa decorrere il termine per l'applicazione del divieto di commercializzazione e delle sanzioni non, come sarebbe logico, dalla entrata in vigore del decreto bensì dalla sua emanazione. Gli uffici ministeriali competenti, in via informale, hanno ribadito come, secondo l'interpretazione prevalente, il computo dei 60 giorni per l'avvio del regime sanzionatorio non scatteranno prima della piena entrata in vigore del decreto, e ciò avverrà solo alla conclusione, con esito favorevole, dell'esame del testo presso la Commissione Europea. Pertanto, sulla scorta di tale interpretazione, le prime sanzioni potranno essere comminate solo a partire dal 13 agosto 2013, ovvero trascorsi due mesi dal via libera della Commissione Europea, che arriverà - se non vi saranno obiezioni - il prossimo 13 giugno, 90 giorni dopo la notifica depositata il 12 marzo scorso.

Tares. Pubblicazione Decreto Legge n. 35 dell'08.04.2013.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nr. 82 del Decreto Legge 08/04/2013 nr. 35 (in www.gazzettaufficiale.it - Serie Generale) il Governo ha stabilito che, per il solo anno 2013, la scadenza inerente il pagamento della Tares (Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi), con conseguente numero delle rate, sarà decisa dal Comune con propria deliberazione. Tale atto normativo dovrà essere pubblicato almeno 30 giorni prima della data in esso fissata per il pagamento. Il Comune potrà utilizzare per le prime due rate i moduli già previsti per il pagamento della Tarsu, della Tia1 e della Tia2. A com-

pletamento delle rate previste, la terza e ultima sarà invece corrisposta a titolo di Tares e l'importo sarà calcolato tenendo conto dei due versamenti precedenti (detratti dalla somma dovuta) e con la maggiorazione di € 0,30 per mq prevista per tutti gli altri servizi comunali (illuminazione, pulizia delle strade, etc.). Questa maggiorazione resta fissa e va tuttavia versata direttamente allo Stato e non potrà essere aumentata a piacere dal Comune. Rammentiamo infine che la Tares è stata istituita dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 nr. 201, recante "Misure per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 abrogando le passate Tarsu, Tia1 e Tia2. La Legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012) aveva fissato il pagamento della prima rata ad aprile 2013 ma la Legge 01.02.2013 n. 11 ne ha posticipato l'inizio al 1° luglio 2013.

Fisco

Detrazione fiscale 50%. Impianti fotovoltaici.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22E del 2 aprile 2013 ha stabilito che la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche in relazione all'acquisto di pannelli fotovoltaici e alla loro installazione su edifici residenziali, sempreché l'energia prodotta sia destinata ai fabbisogni energetici dell'abitazione.

Ai fini dell'ammissione al beneficio fiscale, è sufficiente la conservazione della documentazione relativa all'acquisto e all'installazione dell'impianto e non si rende invece necessaria la produzione di alcun attestato circa l'effettiva quantificazione del risparmio energetico derivante dall'impianto fotovoltaico. Per ulteriori dettagli rimandiamo le aziende interessate alla consultazione del citato provvedimento, disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Fisco • Detrazione 36%.

Lavoro

Detassazione. Ulteriori indicazioni. Circolare Ag. En. n. 11E del 30 aprile 2013.

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 11/E del 30 aprile, ha fornito ulteriori indicazioni, rispetto a quelle già emanate dal Ministero del Lavoro con circolare n. 15/2013 (vedi ANGAISA Informa n. 324), relativamente all'applicazione del DPCM del 22 gennaio 2013 in materia di detassazione degli accordi di secondo livello. In particolare:

- la detassazione trova applicazione nei confronti dei lavoratori che, nell'anno 2012, hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro ed il limite massimo su cui è possibile applicare l'aliquota del 10% è pari a 2.500 euro lordi;
- gli accordi già sottoscritti alla data del 13 aprile 2013 devono essere depositati, qualora siano conformi ai principi stabiliti dal DPCM, alla Direzione territoriale del Lavoro entro il 13 maggio 2013;
- la detassazione può retroagire al 1° gennaio 2013 solo per quelle somme erogate sulla base di

contratti sottoscritti in vigore della previgente disciplina che prevedano l'erogazione di una retribuzione di produttività. In tal caso, essendo questi contratti già depositati, occorrerà presentare solo l'autodichiarazione volta a confermare la corrispondenza dei contenuti del contratto con le condizioni stabilite dal Decreto;

- se il datore di lavoro non ha applicato la tassazione agevolata, può, applicare l'imposta sostitutiva con la prima retribuzione utile e recuperare, attraverso la compensazione, le maggiori ritenute versate;
- se, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, non è stata applicata l'imposta sostitutiva, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD l'importo della retribuzione assoggettabile a tale imposta;
- l'erronea applicazione della tassazione agevolata comporta l'obbligo per il datore di versare la differenza tra quanto già versato e quanto dovuto a titolo di Irpef, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Per ulteriori informazioni rimandiamo le aziende interessate alla consultazione della citata circolare, disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Lavoro • CCNL Dipendenti.

Sicurezza sul lavoro. Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.

Riteniamo utile ricordare che a decorrere dal 1° giugno 2013 tutte le imprese che occupano fino a 10 lavoratori non potranno più autocertificare la valutazione dei rischi aziendali. Da quella stessa data le medesime imprese, unitamente, ma su base volontaria, a quelle che occupano fino a 50 lavoratori, dovranno utilizzare la procedura standardizzata approvata con decreto del Ministero del lavoro del 30 novembre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2012. Rimandiamo le aziende interessate alla lettura della Guida contenente le procedure da seguire per la valutazione dei rischi, disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Lavoro • Sicurezza.

Sicurezza. Soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

Segnaliamo che, con avviso pubblicato sulla G.U. del 4 maggio 2013, è stato emanato il decreto dirigenziale del 24 aprile 2013 del Ministero del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo economico che riporta, in allegato, il quinto elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. L'elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2012. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione. I soggetti abilitati devono riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate e tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica devono essere conservati a cura degli stessi per un periodo non inferiore a 10 anni. Il Ministero del lavoro può procedere, entro il periodo quinquennale di validità dell'iscrizione, al controllo della sussistenza e permanenza dei requisiti di idoneità di tali soggetti

abilitati. All'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco, i soggetti abilitati dovranno comunicare il proprio organigramma generale comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. Dovranno essere inoltre comunicate tutte le variazioni concernenti l'organigramma e l'elenco nominativo dei verificatori. Nel caso di verifica della non permanenza dei requisiti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati, l'iscrizione nell'elenco viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procederà alla cancellazione dall'elenco. Rimandiamo le aziende interessate alla lettura del citato provvedimento, disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Lavoro • Sicurezza.

Sicurezza. Risposte Ministero del Lavoro. Servizi igienico sanitari.

E' stato chiesto alla Commissione tecnica del Ministero del Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro di pronunciarsi in merito alla corretta interpretazione dell'art. 63 comma 1 del d.lgs. 81/08 ed in particolare dei punti 1.13.1.1 ("nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile, quanto per lavarsi") e 1.13.3.1 ("i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi"). In proposito la Commissione - considerando che la norma impone al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori i servizi igienico assistenziali nel luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze - ritiene che il datore di lavoro assolva al suo obbligo purché questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano utilizzabili dal lavoratore liberamente, facilmente, senza aggravio di costo e nel rispetto delle norme igieniche.

Sicurezza. Risposte Ministero del Lavoro. Valutazione del rischio stress-lavoro correlato.

E' stata avanzata istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione tecnica del Ministero del Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla possibilità da parte del datore di lavoro di delegare a terzi la valutazione del rischio stress-lavoro correlato. Al riguardo la Commissione ha ricordato le disposizioni vigenti sulla valutazione dei rischi, che deve riguardare "tutti i rischi da lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato" e ha quindi richiamato l'art. 16 ove è fissato il principio generale della delegabilità che incontra eccezioni solo nei casi in cui la delega sia "espressamente esclusa". Le deroghe tassativamente previste segnano pertanto i limiti giuridici di trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica. Secondo la Commissione la valutazione dello stress lavoro correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e poiché l'art. 17 individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro (anche qualora lo stesso decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia), ne discende la non delegabilità di tale specifica valutazione.

Previdenza

INAIL. Dal 30 aprile 2013 nuove denunce esclusivamente telematiche.

Dal 30 aprile 2013 le denunce sotto indicate devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche, tramite il servizio "Variazione ditta" disponibile per gli utenti già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi attivi in www.inail.it.
Punto cliente:

- Denuncia di una nuova sede dei lavori (apertura nuova Pat e relative polizze dipendenti e/o artigiani, quadri B, V4, V5, V6, O, O2, P) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese;
- Cessazione di una sede dei lavori (chiusura Pat e cessazione relative polizze) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese;
- Variazione attività – nuova lavorazione polizza dipendenti e dati retributivi (nuovo rischio, quadri V4 e V5);
- Cessazione di una lavorazione polizza dipendenti (cessazione rischio);
- Cessazione polizza dipendenti ditta artigiana
- Nuovo soggetto artigiano – dati anagrafici, attività esercitata e retribuzioni (variazione polizza artigiani, quadro V6);
- Cessazione soggetto assicurato artigiano (variazione polizza artigiani, quadro V6);
- Nuova lavorazione assicurazione artigiani – dati anagrafici, attività esercitata e retribuzioni (nuovo rischio polizza artigiani, quadro V6);
- Variazione incidenza rischi assicurati polizza artigiani (incidenza lavorazioni, quadro V6);
- Variazione ragione sociale (quadro V) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese;
- Variazione sede legale (quadro V) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al

registro delle imprese;

- Variazione soggetto delegato art. 14 T.u. (quadro V2) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese;
- Variazione indirizzo sede dei lavori Pat (quadro V3) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese;
- Variazione rischio silicosi/asbestosi e dati retributivi (quadro O, O2);
- Variazione dati anagrafici e classificativi soci e familiari non artigiani (quadro P).

Trasporti

Aggiornamento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto conto terzi per i contratti del mese di aprile.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato, tenendo conto delle ultime rilevazioni disponibili, i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto. La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha provveduto ad aggiornare, secondo le rilevazioni del costo del gasolio relative al mese di marzo 2013, disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto, (costo chilometrico del carburante e relativa incidenza) che devono essere rispettati nei contratti stipulati nel mese di aprile, ai sensi dell'art. 83 bis del D.L. 112/2008. Alla luce di quanto stabilito dal decreto dirigenziale num. 175 del 17 dicembre 2012, l'aggiornamento è stato effettuato in conformità alle metodologie e ai criteri elaborati dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Rendiamo disponibile all'interno del portale associativo il documento aggiornato del Ministero delle Infrastrutture.

www.angaisa.it • Area Normative • Trasporti • Autotrasporto in conto terzi.

NOTIZIE VARIE

**Accordo-quadro ANGAISA/DEI**

Vi ricordiamo che ANGAISA e "DEI Tipografia del Genio Civile" hanno sottoscritto un accordo, in funzione del quale tutte le aziende associate potranno beneficiare di condizioni di particolare favore. Più nel dettaglio potranno offrire alla propria clientela professionale le pubblicazioni DEI ritenute di maggior interesse, usufruendo di uno sconto pari al 40% rispetto al prezzo di copertina. La DEI opera dal 1869 nel settore dell'ingegneria civile e dell'architettura, attualmente in regime di Sistema di Qualità certificato ISO 9000. Sviluppa, realizza e commercializza per gli operatori del "mondo delle costruzioni": prezziari; editoria tecnica (periodici e manualistica); software, banche dati e servizi Internet; servizi (formazione e consulenza aziendale). In particolare, dal 1959 la DEI redige e pubblica "Prezzi Informativi dell'Edilizia", che oggi contiene più di 60.000 voci e prezzi ottenuti da analisi particolareggiate e mediate a livello nazionale su rilevazioni provinciali e regionali. "Prezzi Informativi dell'Edilizia - Materiali ed Opere compiute", si suddivide nei seguenti settori: Nuove Costruzioni; Recupero Ristrutturazione Manutenzione; Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente; Impianti Elettrici; Impianti Tecnologici; Architettura e Finiture di Interni. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate alle aziende associate, sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it, nell'Area Soci / Convenzioni. Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi richiesta o segnalazione legata al nuovo accordo ed ai servizi erogati da DEI alle aziende associate ANGAISA.

 Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA Informa N° 325 • Riservato ai Soci

- ▶ Convenzioni. Accordo ANGAISA / DEI
- ▶ Fisco. Detrazione. Impianti fotovoltaici. Ris. Ag. En. n. 22E del 02.04.13
- ▶ Lavoro. Detassazione. Circ. Ag. En. n. 11E del 30.04.13
- ▶ Sicurezza. Procedure standardizzate. Guide per la valutazione dei rischi
- ▶ Sicurezza. Soggetti abilitati verifiche periodiche. Decreto Dir. Del 24.04.13
- ▶ Trasporti. Autotrasporto. Costi minimo di esercizio. Rilevazioni di Marzo 2013



Inviare a:

(Ragione sociale)

(Cognome e nome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:



periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.